

# STATUTI

## Art. 1

Sotto la ragione sociale

### **Associazione Asfaltatura Strada Arbedo-Monti della Tagliata**

è costituita un'associazione retta dagli art. 60 segg. CCS. Il recapito della Società è presso il presidente.

## Art. 2

L'associazione ha per scopo principale di pianificare, gestire e finanziare l'intervento di sistemazione della strada agricolo-forestale Arbedo-Monti della Tagliata (definita da ora STRADA).

L'associazione collabora con il Consorzio strada agricolo-forestale Arbedo-Monti della Tagliata, e non si occupa della manutenzione corrente della strada.

L'associazione può organizzare eventi o attività strettamente necessarie a finanziarne gli scopi.

L'associazione non persegue alcun scopo di lucro, ed è aperta ad ogni eventuale possibilità di collaborazione con enti pubblici o privati, nell'abito degli scopi di cui sopra.

L'associazione è laica, aperta a tutti, senza distinzioni, né ideologiche, né religiose.

## Art. 3

È socio dell'associazione il proprietario di un immobile che gode dei benefici della strada e che ha sottoscritto la convenzione di finanziamento dell'intervento di sistemazione della strada.

L'importo iniziale minimo, contenuto nella convenzione di finanziamento, è stabilito dall'assemblea costitutiva.

Il contributo annuale sarà definito non appena il numero degli associati potrà essere determinato con certezza.

L'assemblea generale stabilirà eventualmente di anno in anno il nuovo contributo con voto a maggioranza relativa.

## Art. 4

È sostenitore chi, pur non essendo proprietario di un immobile, condivide gli scopi sociali e partecipa finanziariamente agli stessi.

## Art. 5

Chi fosse in ritardo, dopo richiamo, coi pagamenti può essere escluso dall'associazione senza diritto di ricorso all'assemblea generale, ma in ogni caso non avrà diritto di voto all'assemblea generale corrente.

Il comitato può pronunciarsi sull'esclusione di un socio.

## **Art. 6**

Qualsiasi diritto personale dei soci sull'avere sociale è escluso.

## **Art. 7**

Ogni socio verserà i contributi definiti dall'Assemblea generale.

I soci uscenti a causa della vendita o cessione del proprio immobile faranno il possibile affinché il nuovo proprietario subentri nella loro qualità di socio assumendone diritti e oneri.

## **Art. 8**

Il patrimonio dell'associazione risponde esclusivamente degli impegni di quest'ultima.

Ogni responsabilità personale dei soci è esclusa, fatta riserva della responsabilità personale di coloro che agiscono per conto dell'associazione in conformità all'art. 55 cpv. 3 CCS.

## **Art. 9**

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale;
- il comitato;
- l'organo di revisione.

L'assemblea generale ordinaria è convocata dal comitato, generalmente entro la fine dell'anno civile in corso.

Il comitato o 1/5 dei soci possono richiedere la convocazione di un'assemblea generale straordinaria, che dovrà tenersi entro i due mesi dalla domanda.

Le convocazioni devono essere inviate al più tardi entro 15 giorni prima dell'assemblea e menzionare l'ordine del giorno.

Ogni socio ha il diritto di fare delle proposte per la successiva assemblea generale.

Tali proposte devono figurare all'ordine del giorno se sono state trasmesse al comitato al più tardi per la fine del mese di marzo.

## **Art. 10**

L'assemblea generale è diretta dal presidente e in caso di impedimento di quest'ultimo da altro membro del comitato.

Il presidente designa gli scrutatori.

Il segretario redige il verbale dell'assemblea e lo sottoscrive unitamente al presidente.

## **Art. 11**

L'assemblea convocata in conformità agli statuti può deliberare indipendentemente dal numero di soci presenti.

## **Art. 12**

Ogni socio ha diritto ad un voto. Egli può farsi rappresentare tramite procura scritta.

Il sostenitore non ha diritto di voto.

## **Art. 13**

Le decisioni dell'assemblea generale sono prese alla maggioranza dei presenti.

Il presidente ha pure diritto di voto. In caso di parità dei voti, quello del presidente è decisivo. Nel caso di elezioni, decide la sorte.

Lo scioglimento dell'associazione non può essere deciso se non da una maggioranza di 2/3 dei soci presenti, a condizione che la situazione finanziaria dell'associazione non presenti situazioni debitorie.

Le elezioni e le votazioni vengono fatte mediante alzata di mano, salvo che lo scrutinio segreto fosse richiesto dalla maggioranza.

## **Art. 14**

L'assemblea ha le seguenti competenze inalienabili:

- l'approvazione del rapporto annuale del presidente, dei conti e del preventivo annuale, della scarica del comitato e del revisore;
- la nomina del presidente, dei membri del comitato e dell'organo di revisione;
- la revoca del presidente, dei membri del comitato e di detti organi;
- la modifica degli statuti;
- la decisione di tutti gli oggetti facenti parte dell'ordine del giorno;
- la decisione sul proprio scioglimento e sulla liquidazione del patrimonio;
- la determinazione dei contributi, su proposta del comitato;
- tutte le decisioni che sono riservate dalla legge o dai presenti statuti.

## **Art. 15**

Il comitato si compone di un presidente, un cassiere, ed almeno altri 3 membri fino ad un massimo di 7.

I membri del comitato sono eletti per un periodo di cinque anni e sono rieleggibili.

Il comitato determina al proprio interno le singole cariche, fatta eccezione per quella di presidente che è eletto dall'assemblea generale; esso determina pure i singoli poteri di rappresentanza, ritenuto che nessuno potrà rappresentare singolarmente l'associazione.

## **Art. 16**

Il comitato è convocato dal presidente ogni qualvolta gli affari sociali lo esigono, ma come minimo una volta all'anno.

Tre membri del comitato possono domandare la convocazione del medesimo, che dovrà tenersi entro 20 giorni dalla richiesta.

Le convocazioni ai membri del comitato devono di regola essere inviate con almeno dieci giorni di anticipo, salvo casi urgenti.

E' tenuto regolare verbale delle riunioni del comitato; in esso dovranno essere registrate perlomeno tutte le decisioni.

### **Art. 17**

Il comitato può procedere validamente alle decisioni che gli competono allorché almeno 3 membri sono presenti.

Esso vota per maggioranza semplice e in caso di parità decide il voto del presidente.

### **Art. 18**

Il comitato ha facoltà di decidere su tutti i punti che non incombono ad altro organo, in particolare:

- sulla direzione generale dell'associazione, nella misura in cui la competenza non ricade all'assemblea generale;
- sull'esecuzione delle decisioni dell'assemblea generale;
- sulla conclusione di contratti necessari alla realizzazione dello scopo principale dell'associazione;
- sulla rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi;
- sulla convocazione dell'assemblea generale;
- sull'esclusione dei soci;
- sulla pianificazione e l'organizzazione delle manifestazioni dell'associazione;
- sull'eventuale elaborazione di regolamenti;
- sulla decisione di stare in lite, di ritiro o accettazione di querele, di conclusione e di accordi transattivi;

### **Art. 19**

L'organo di revisione si compone di due persone ed un supplente, designate ogni tre anni, e rieleggibili.

Esse esaminano la contabilità dell'associazione e redigono un rapporto annuale all'attenzione dell'assemblea generale.

### **Art. 20**

Lo scioglimento dell'associazione non può essere deciso che dall'assemblea generale convocata esclusivamente a questo scopo. Per essere valida questa decisione deve riunire almeno la maggioranza di cui all'art. 13 cpv. 3.

In caso di fusione con un'istituzione o un'associazione avente scopo analogo, l'assemblea decide le modalità su proposta del comitato.

## **Art. 21**

Il comitato esegue la liquidazione e presenta un rapporto nonché un conto finale all'attenzione dell'assemblea generale.

L'assemblea decide dell'utilizzazione dell'eventuale saldo attivo.

Qualora l'associazione venga sciolta a causa dell'impossibilità di iniziare materialmente a perseguire lo scopo principale, l'eventuale saldo attivo verrà restituito ai propri membri in proporzione alle singole quote versate.

## **Art. 22**

Ai soci, ai membri del comitato, al presidente e all'organo di controllo non sono riconosciuti emolumenti di sorta che vadano oltre il rimborso delle spese effettive, per la propria attività in seno all'associazione.

Essa avviene dunque a titolo gratuito e volontario.

## **Art. 23**

Il comitato può richiedere l'iscrizione dell'associazione a registro di commercio.

## **Art. 24**

Questi statuti sono stati adottati e immediatamente messi in vigore da parte dell'assemblea costitutiva tenutasi il 05 ottobre 2007 a Arbedo.

Il Presidente:

Il Segretario: